

ACCORDO DI CO-PROGETTAZIONE TRA ASSOCIAZIONE "CRESCERE INSIEME" E "RIMINIFORMUTOKO ONLUS" PER SOSTENERE L'INSERIMENTO LAVORATIVO, L'INCLUSIONE SOCIALE E L'AUTONOMIA ATTRAVERSO IL LAVORO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' - ANNO 2018

L'associazione "**Crescere Insieme**", con sede in Rimini, via E. Curiel n.11, rappresentata da Sabrina Marchetti CF MRC SRN 68L52 H294Q, in qualità di Presidente

e

L'Associazione "**RiminiForMutoko onlus**", con sede in Rimini, in via Zacconi 11, rappresentata da Giorgio Casadei, CF: CSD GRG 64D27 C573U, in qualità di Presidente,

Premesso che

- L'associazione "Crescere Insieme" nasce a Rimini nell'ottobre del 2004 dapprima unendo genitori di bambini con Sindrome di Down poi negli anni allargando l'accoglienza a varie tipologie di disabilità intellettiva. Da subito il senso dei percorsi nei quali si è impegnata l'associazione è stato quello di avere al centro la persona e su di essa costruire un "progetto di vita" realmente individualizzato;
- L'Associazione "RiminiForMutoko onlus" nasce a Rimini il 29 giugno 2016 da un gruppo di amici, e relative famiglie, che hanno deciso di dedicare parte del loro tempo libero alla promozione e alla realizzazione di progetti di solidarietà in Italia e all'estero, in forma diretta con il contributo dei propri volontari e/o in partnership con altri soggetti appartenenti al mondo no profit del territorio, per supportare e sostenere le persone che si trovano in situazioni di disagio;

Considerato che

Intendono realizzare sinergie nelle azioni svolte nei propri ambiti di attività nel territorio di Rimini attraverso un progetto condiviso da realizzare nel corso dell'anno 2018, avvalendosi dei propri volontari e destinando parte delle proprie risorse finanziarie e materiali per promuovere l'inserimento lavorativo, l'inclusione sociale e l'autonomia attraverso il lavoro delle persone in condizione di fragilità (in particolare i giovani con sindrome di Down o con disabilità intellettiva non associata alla sindrome);

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Co-progettazione (di seguito indicato come "Accordo").

Art. 2 Oggetto e contenuti dell'accordo

Le parti approvano il progetto allegato al presente accordo a farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Per l'attuazione del presente accordo le parti si impegnano alla realizzazione di azioni congiunte finalizzate a:

- Migliorare la capacità delle persone che prenderanno parte al progetto di autodeterminarsi, attraverso strumenti mirati e personalizzati che consentano loro di ottenere il maggior grado di autonomia possibile;
- Coinvolgere le loro famiglie affinché sostengano le iniziative delle parti nell'attività di inserimento lavorativo;
- Sensibilizzare e coinvolgere il mondo profit affinché possa cogliere le opportunità che l'accoglienza della difficoltà può offrire per i giovani in condizione di fragilità, per la loro attività imprenditoriale e per la comunità civile in cui operano e vivono.

RiminiForMutoko Onlus si impegna inoltre a

- conferire per la buona riuscita dell'accordo la somma complessiva di € 15.000,00 (diconsi quindicimila euro). La somma verrà versata a favore di Crescere Insieme che provvederà alla gestione amministrativa delle spese direttamente ed indirettamente collegate al progetto (sono ammesse anche quote di spese generali e di funzionamento);
- promuovere il progetto ed effettuare apposite campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi.

Crescere Insieme si impegna inoltre a

- gestire le somme ricevute da RiminiForMutoko e curare i rapporti coi fornitori di beni e servizi;
- produrre apposita relazione illustrativa delle attività svolte per la realizzazione congiunta del progetto;
- mettere a disposizione i propri spazi e le proprie strutture per la gestione delle attività previste nel progetto.

Art. 3 Modalità attuative

Le Parti per la progettazione esecutiva, l'organizzazione e la realizzazione delle iniziative che deriveranno dal progetto di cui all'allegato 1 effettueranno incontri periodici – almeno su base mensile – e si scambieranno le informazioni ed i dati funzionali al raggiungimento degli scopi del presente accordo.

Dal presente accordo, e al fine di renderne più incisiva l'efficacia, potranno derivare ulteriori forme di collaborazione di tipo operativo che verranno di volta in volta codificate tra le parti.

Art. 4 Durata dell'accordo e facoltà di recesso

Il presente Accordo è valido ed efficace dal 1° aprile 2018 fino al 31 marzo 2019.

Ciascuna Parte può recedere dall'accordo mediante comunicazione trasmessa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero via PEC con un preavviso di almeno 4 mesi; il recesso non ha effetto sulle attività e rapporti pendenti alla data del suo esercizio.

Art. 5 Uso dei segni distintivi

I segni distintivi delle Parti sono di proprietà esclusiva di ciascuna di esse. Fermo restando quanto sopra, per la durata dell'accordo, le Parti si autorizzano reciprocamente all'uso dei rispettivi segni distintivi, e in particolare dei loro marchi, nelle attività di comunicazione che verranno svolte per realizzare le attività descritte all'art. 2 del presente accordo senza alterarne, modificarne o variarne l'aspetto grafico e concordandone di volta in volta le modalità grafiche.

Art. 6 Trattamento dei dati personali

Le parti sono titolari dei dati personali che mettono a disposizione in esecuzione del presente accordo.

Le parti sono altresì responsabili del trattamento dei dati personali di cui vengono a conoscenza e che utilizzano per le attività strettamente connesse all'esecuzione del presente accordo per la parte di loro competenza.

In relazione al trattamento dei dati personali le parti adottano le misure organizzative e procedurali sia a rilevanza interna che esterna, atte a garantirne una adeguata sicurezza, in conformità alle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti in materia.

In caso di violazione dei sistemi di sicurezza adottati (*Data breach*) le parti si impegnano a segnalare, senza indugio, e comunque entro 48 ore dall'accertamento dell'evento, al Titolare del trattamento.

tutte le informazioni utili per la valutazione della gravità e dell'impatto della violazione nonché per l'adozione delle eventuali ulteriori misure conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avverrà con strumenti informatici e cartacei ed esclusivamente per le finalità dichiarate nel presente accordo e per l'esecuzione dello stesso.

Il trattamento avviene per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle iniziative previste in attuazione del presente accordo e per tutto il tempo di validità dello stesso, compresa l'ipotesi di rinnovo.

Le parti sono tenute alla riservatezza nei riguardi delle informazioni personali di cui vengano a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.

Art. 7 Modifiche

Qualsiasi modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

Art. 8 Controversie

Le eventuali controversie concernenti il presente accordo – comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione – dovranno essere oggetto di un preliminare procedimento di mediazione, ai sensi del D.Lgs. 28/2010, da esperirsi presso un organismo, territorialmente competente, scelto dalla parte che per prima lo promuove.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà devoluta alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 9 Rinvio

Si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo

Art. 10 Firma digitale, registrazione e spese

Il presente Accordo è stipulato in duplice originale mediante scrittura privata con apposizione di firma autografa delle Parti.


Il presente Accordo, che è in esenzione di bollo ai sensi dell'art 27-bis della tabella B allegata al Dpr 642/1972, è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Rimini, ~~14~~ APRILE 2018


Per RiminiForMutoko Onlus

Giorgio Casadei



Per Crescere Insieme

Sabrina Marchetti



crescereinsieme
Associazione di Volontariato - onlus
Via E. Curiel, 11 - 47922 RIMINI
C.F. 910 902 204 00

Allegato 1- PROGETTO "MARE INSIEME"

- annualità 2018

CHI SIAMO

L'associazione "**Crescere Insieme**" nasce a Rimini nell'ottobre del 2004 dapprima unendo genitori di bambini con Sindrome di Down poi negli anni allargando l'accoglienza a varie tipologie di disabilità intellettiva. Da subito il senso dei percorsi nei quali si è impegnata l'associazione è stato quello di avere al centro la persona e su di essa costruire un "progetto di vita" (legge 328/2000) realmente individualizzato.

L'Associazione "**RiminiForMutoko onlus**" nasce a Rimini il 29 giugno 2016 da un gruppo di amici, e relative famiglie, che hanno deciso di dedicare parte del loro tempo libero alla promozione e alla realizzazione di progetti di solidarietà in Italia e all'estero, in forma diretta con il contributo dei propri volontari e/o in partnership con altri soggetti appartenenti al mondo no profit del territorio, per supportare e sostenere le persone che si trovano in situazioni di disagio.

PERCHÉ PROMUOVIAMO QUESTO PROGETTO

Il Piano Sociale e Sanitario per il 2017-2019 adottato dalla Regione Emilia Romagna affida al cosiddetto "Terzo settore" ed in particolar modo alle organizzazioni che appartengono al mondo del volontariato e dell'associazionismo, un ruolo molto significativo. Tali realtà per loro caratteristica sono radicate sul territorio e hanno le competenze per potere essere antenne su bisogni e risorse e al contempo luogo aggregativo e socializzante. È questo radicamento il motivo per cui tali realtà assumono un ruolo di primo piano per il coinvolgimento attivo dei cittadini in progetti ed iniziative che possano prospettare soluzioni ed avviare esperienze innovative a favore della comunità, con particolare riguardo verso le persone che presentano fragilità e che per tale motivo necessitano di maggiori attenzioni.

Con specifico riferimento alle persone con sindrome di Down o con disabilità intellettiva, Crescere Insieme negli anni ha affrontato vari aspetti del percorso di vita e sono stati tanti gli ambiti di intervento esplorati e sperimentati. Da questo lavoro è emerso chiaramente come l'intervento più importante e che richiede più energie e risorse umane e finanziarie è quello a favore del raggiungimento dell'autonomia in tutte le sue declinazioni.

L'accesso al mondo del lavoro è uno strumento importantissimo per consentire il pieno inserimento e la partecipazione in tutti gli ambiti della vita e ai fini dell'inclusione sociale dei soggetti interessati.

Non a caso iniziando a lavorare su esperienze di residenzialità a basso livello di protezione staccati dalla famiglia di origine si è evidenziato in maniera crescente il bisogno dei ragazzi di sentirsi realizzati nel mondo del lavoro: un lavoro però reale, che possa sostenere i bisogni personali di gestione di una casa, una casa che sia veramente la propria e non quella del contesto familiare di origine. Tali aspetti sono chiaramente evidenziati anche dagli articoli 19 e 27 della Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità.

A fronte di questo specifico bisogno, si riscontra come il nostro territorio, per quanto ricco di servizi, strutture e di attenzione per tali temi, sia ancora in ritardo nell'affrontare l'importante aspetto dell'autodeterminazione dei ragazzi e delle ragazze con disabilità intellettiva che si sta sempre più affermando nella quotidianità, nella scelta delle amicizie, dei luoghi di svago, dei contesti lavorativi.

I percorsi attivati dai servizi inoltre sono spesso rigidi e non predisposti a variazioni di programma e quindi occorre una riflessione su come affrontare questi cambiamenti in un'ottica innovativa e in regime di complementarità e sussidiarietà rispetto alle istituzioni pubbliche.